

Monza, 9 maggio 2019

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Avv. Riccardo Fraccaro

Segretario Particolare del Sottosegretario alla Pres. del Consiglio, Dr. Daniele Della Bona

Vice Capo di Gabinetto MEF, Dr. Stefano Scalera

Oggetto: DL Rilancio - Suggerimenti per i provvedimenti riguardanti le detrazioni per gli interventi energetici, con particolare attenzione al solare fotovoltaico

Gentilissimi,

ringraziamo per il coinvolgimento.

Seguono alcuni suggerimenti scaturiti dalla lettura di alcune bozze del DL Rilancio.

Si tratta di concetti che riteniamo estremamente importanti perché i provvedimenti in fase di finalizzazione possano sortire gli effetti sperati.

I principi che suggeriamo caldamente vengano presi in seria considerazione sono:

- 1) **è importante che i cittadini qualcosa paghino**, anche solo come anticipazione di somme che poi comunque detrarranno in 5 anni, per evitare:
 - a. prezzi gonfiati, a danno in primis delle casse dello Stato;
 - b. che sistemi regalati diventino anche “dimenticati”, quindi senza adeguata manutenzione;
- 2) garantire un meccanismo che preveda, in caso di opzione per la cessione/sconto in fattura del credito da detrazione, la **possibilità di compensazione per il cessionario (anche quando questo non è fornitore) non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di esercizio dell’opzione del cedente a mezzo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate**. Perché ciò avvenga sarebbe opportuno prevedere il passaggio diretto del credito d’imposta dal cliente alle banche il 10 del mese successivo con meccanismo analogo allo sconto in fattura e non con la sola cessione del credito. Quest’ultima infatti, stante le vigenti disposizioni previste dai decreti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate, consentirebbe la compensabilità solo a partire dal mese di marzo dell’anno successivo a quello di

sostenimento della spesa, scenario da evitare assolutamente per evitare squilibri nella concorrenza tra soggetti forti e meno forti finanziariamente.

Più nel dettaglio chiediamo quindi che:

- 1) la detrazione per gli impianti fotovoltaici, da soli e quindi mantenendo l'attuale 50%, possa beneficiare dello **sconto in fattura con possibilità di compensazione per il cessionario del credito acquisito a seguito di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito a far data dal giorno 10 del mese successivo a quello di comunicazione dell'opzione da parte del cedente all'Agenzia delle Entrate**. Nel prossimo provvedimento utile chiediamo che si passi dai 10 ai 5 anni e, se possibile, che aumenti la quota detraibile;
- 2) la **detrazione per l'acquirente del 110 o 120%**, in caso di sconto in fattura o cessione del credito, possa essere applicata al **fotovoltaico (accumulo e stazioni di ricarica per veicoli elettrici inclusi)** a partire dalla **combinazione minima con le pompe di calore**, oltre che negli altri casi previsti;
- 3) **lo sconto in fattura** per l'acquirente in caso di detrazione 110 o 120% (con possibilità di compensazione per il cessionario sempre a fare data dal 10 del mese successivo - fondamentale!) per più interventi congiuntamente eseguiti **non superi un valore compreso tra il 60 e l'80%**, per mantenere un minimo di attenzione da parte del cliente al prezzo finale. La **differenza percentuale** residua (tra il 110-120% e il 60-80% del prezzo) non cedibile/scontabile in fattura, permarrrebbe come detrazione fiscale in capo al soggetto acquirente con una **detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni**;
- 4) **si eviti la sola cessione del credito senza sconto in fattura per evitare di dover attendere** (stante le vigenti disposizioni previste dai decreti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate) **il mese di marzo dell'anno seguente a quello di sostenimento della spesa per la compensabilità del credito in capo al cessionario**; si consenta altresì che il contributo per lo sconto in fattura possa essere anticipato al cliente non solo dal fornitore, ma anche da altri soggetti così da consentire agli artigiani di effettuare le forniture senza dover sopportare oneri finanziari che sarebbero sostenibili solo per società di grandi dimensioni;
- 5) il **credito fiscale**, una volta acquisito dal fornitore in caso di sconto in fattura, sia **cedibile più volte e anche agli istituti finanziari**, ma **sollevando per legge i "secondi cessionari" da ogni tipo di rischio di contestazione della spettanza del credito – fatta esclusione il caso di frode ai danni dell'Erario** - per consentire iter molto rapidi di cessione e quindi la sostenibilità finanziaria di tali meccanismi anche per le PMI;
- 6) **per velocizzare ulteriormente** per i cessionari i tempi di "utilizzo" in compensazione dei crediti "scontati" / "ceduti", valutare se prevedere - così come fu definito dell'Agenzia delle entrate nel provv. n. 660057 di attuazione dello sconto in fattura - che la **compensazione in caso di cessione del credito** possa essere effettuata **entro il 10° giorno successivo dalla comunicazione telematica dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito**;

- 7) gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle agevolazioni fiscali, affinché siano correttamente gestiti e mantenuti, possano:
 - a. vedere **remunerata l'energia immessa** in rete a prezzi di mercato;
 - b. rientrare nelle **comunità energetiche**.
- 8) il **decreto** sia **immediatamente attuativo a mezzo di richiamo esplicito a quali parti risultano applicabili dei già emanati provvedimenti direttoriali dell'Agazia delle Entrate**, oppure che l'Agazia delle Entrate debba, entro termine perentorio (e non ordinatorio) di 10 giorni a far data dalla pubblicazione sulla G.U. del DL Rilancio, pubblicare il provvedimento direttoriale attuativo, proprio per aiutare sin da subito le aziende in difficoltà. Serve anche esplicitare che **non occorre aspettare un decreto che stabilisca i requisiti aggiornati di rendimento minimo**.

È infatti importante **sbloccare al più presto il mercato**, che se prima era fermo a causa dell'epidemia, ora, nonostante la graduale ripartenza, rimane completamente bloccato in attesa della definizione del meccanismo della detrazione di cui si sta tanto parlando: urge pertanto dare chiarezza al più presto e, appunto, evitare qualsiasi ulteriore attesa;
- 9) le **pertinenze** siano **esplicitamente comprese** nelle aree su cui è possibile realizzare gli interventi che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali;
- 10) si escludano, tra le tecnologie che possono beneficiare della detrazione, le caldaie a gas e ogni apparecchiatura che utilizzi il gas come fonte di energia: è ormai riconosciuto in tutti gli ambienti scientifici che il gas, considerandolo dall'estrazione all'utilizzo passando per il trasporto, provoca emissioni paragonabili a quelle del carbone. Se si vuole realizzare un vero intervento green che guardi al futuro, **caldaie e micro-cogeneratori dovrebbero essere esclusi**

Ci auguriamo che quanto sopra possa rappresentare un utile contributo al prezioso lavoro che state portando avanti.

Rimaniamo a disposizione per ogni possibile richiesta di chiarimento e approfondimento.

Grazie.

Distinti saluti,

Presidente